

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 69/2009.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 30 ottobre 2009;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con il quale gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1999 al 2007, nonché le annesse relazioni del Commissario e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Angelo Parente e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1999 al 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1999 al 2007 – corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, l'unità relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Angelo Parente

PRESIDENTE
Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 24 novembre 2009.

IL DIRIGENTE
(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPI-
TALIERI PER GLI ESERCIZI 1999-2007**

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Quadro normativo di riferimento	»	14
2. L'assetto organizzativo	»	17
3. Organi	»	19
4. Situazione del personale	»	22
5. Attività istituzionale	»	25
6. Situazione finanziaria	»	27
6.1 Stato Patrimoniale	»	28
6.2 Conto economico	»	30
6.3 L'Azienda Farmaceutica « San Gallicano »	»	32
7. Le vicende relative all'acquisizione della sede ed ulteriori criticità gestionali	»	34
8. Considerazioni conclusive	»	37

PAGINA BIANCA

Premessa

Con il D.P.R. 6 aprile 1961 gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'art. 2, legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'ultimo risultato del suddetto controllo ha formato oggetto di relazione al Parlamento per l'esercizio 1998¹

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito per gli esercizi 1999 - 2007.

¹ CFR ATTI PARLAMENTARI - CAMERA DEI DEPUTATI, XIII LEGISLATURA, DOC. XV N. 254.

1. Quadro normativo di riferimento

Gli Istituti fisioterapici ospitalieri (I.F.O.) –istituiti in Roma con R.D. del 1932 - rappresentano la tipica figura di un “ente composito” in quanto ad esso fanno capo due distinte unità strutturali aventi diversa origine storica e diversi ambiti nosologici: l’Istituto “Regina Elena” per la ricerca, lo studio e la cura dei tumori e l’Istituto “S.Maria e S. Gallicano”, per la ricerca, lo studio e la cura delle dermopatie anche oncologiche e professionali e delle malattie sessualmente trasmesse. A seguito del riconoscimento del carattere scientifico avvenuto nel 1939 e successivamente confermato, l’Ente è annoverato tra gli “Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” (I. R. C. C. S.) e, pertanto, sottoposto alle norme che il legislatore, nel quadro generale del sistema sanitario di volta in volta vigente, ha dettato per i predetti istituti in considerazione della loro specificità rispetto agli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie. Ciò infatti è avvenuto, in occasione della legge di riforma n.833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, attraverso l’art.42 di tale legge e il successivo D.P.R. 31.7.1980 n.617.

Il successivo quadro normativo di riferimento, entro il quale hanno operato gli IRCCS, è derivato dalla riforma avviata con la legge delega 23 ottobre 1992, n.421 per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. Il riordino relativo alla disciplina in materia sanitaria, sotto tutti gli aspetti tracciati dalla legge delega, è stato attuato soprattutto dal D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 nonché da alcune modificazioni intervenute dai decreti lgs. N.517/1993 e 229/1999. Le innovazioni fondamentali apportate prevedono: l’attribuzione alle Regioni e alle Province autonome delle funzioni legislative e amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera; la trasformazione delle unità sanitarie locali in “aziende sanitarie” con personalità pubblica; accentuata autonomia istituzionale attribuendo la responsabilità della gestione a un direttore generale coadiuvato dai direttori amministrativo e sanitario; l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale e il rispetto del vincolo di bilancio.

Per quanto riguarda la specifica disciplina concernente gli IRCCS essa è contemplata nel D.Lgs. 30.6.1993 n. 269 recante il “Riordinamento degli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1 comma h) della suddetta legge n. 421/1992".² Con l'art. 8 sono state abrogate le disposizioni incompatibili con il decreto 269 ed in particolare il D.P.R. 617 del 1980 e i commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'art. 42 della legge n. 833/1978. L'abrogazione ha avuto efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal decreto 269.

Con il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288, emanato a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16.1.2003, n. 3, si è proceduto ad un ulteriore riordino della specifica disciplina degli IRCCS.

La nuova disposizione, oltre a prevedere la possibilità per tali istituti di essere trasformati in fondazioni, ha demandato alle Regioni, per gli istituti "non trasformati", di dettare le norme relative all'ordinamento degli Istituti stessi, previo un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In adesione a quanto sopra, la regione Lazio ha emanato la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2, recante la *"Disciplina transitoria degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del D.Lgs. 16.10.2003, n. 288"*.

È precisato nell'art. 1 della legge che la Regione "nelle more del riordino del servizio sanitario regionale e dell'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 55 dello Statuto detta norme relative all'ordinamento degli istituti...", aventi sede nel territorio regionale e in conformità ai principi già stabiliti dalla nuova normativa del 2003, "...nonché tenuto conto dell'atto di intesa stipulato ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto legislativo". Infatti attraverso tale articolo 5 sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti non trasformati in Fondazioni, nel rispetto della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, prevedendo che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.

La disciplina del controllo sugli Istituti, originariamente esercitata secondo il sistema previsto dal D.P.R. n. 617/1980 e modificata con legge

² Peraltro la Corte costituzionale con sentenza 19-25 luglio 1994, n.338, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma del D.Lgs. n.269/1993 in quanto non prevede che per il riconoscimento del carattere scientifico degli istituti e la relativa revoca è sentita la regione interessata; l'illegittimità dell'art.3 secondo comma dello stesso decreto in quanto non prevede che del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori degli istituti fanno parte, rispettivamente, due rappresentanti e un rappresentante della regione.

30.12.1991 n. 412, in virtù delle innovazioni introdotte dalle norme indicate l'art.13 della stessa legge regionale ha previsto che "ferme restando la vigilanza del Ministro della salute e le disposizioni di cui all'art.16 del decreto 288/2003, la giunta regionale esercita, in particolare: a) il controllo sugli atti degli istituti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per le aziende sanitarie; b) il controllo sulle attività di ricerca di cui all'articolo 8 del d. lgs. 288/2003".